

# Registrare un marchio nel settore dei servizi estetici e di parrucchieri – Alicante, marchio che non supera l'esame.



Il pubblico di riferimento intenderebbe il segno “La Barberia di Sicilia” come la bottega del barbiere di una ben precisa regione insulare italiana, nella fattispecie della Sicilia. Per questo motivo il segno è descrittivo e non distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 27/11/2024

\*\*\*\*\*

Cagliari

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

019024319

LA BARBERIA DI SICILIA

Marchio denominativo

\*\*\*\*\*

(CT)

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 03/09/2024 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

I servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 44

Parrucchieri; Servizi di parrucchieri; Saloni di parrucchieri; Servizi di saloni

di parrucchieri; Servizi di saloni di parrucchieri per bambini; Saloni di parrucchiere; Servizi di estetisti; Estetisti (Servizi di -); Servizi di saloni di parrucchieri da uomo; Noleggio di macchine e apparecchi per saloni di bellezza o parrucchieri; Servizi di saloni di parrucchiere; Servizi di parrucchiere; Servizi di barbiere; Acconciatura dei capelli; Ondulazione dei capelli; Trattamento dei capelli.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–

Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, che attribuirebbe al

segno il significato seguente: la bottega del barbiere situata in o di una ben precisa regione insulare italiana.

è  
Il suddetto significato dei termini «LA BARBERIA DI SICILIA», di cui il marchio è

composto,  
supportato  
dai

seguenti

<https://dizionari.repubblica.it/Italiano/L/la.html>,

riferimenti

di

dizionario:

Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • [www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu)

Pagina 2 di 3

<https://dizionari.repubblica.it/Italiano/B/barberia.html>,

<https://dizionari.repubblica.it/Italiano/D/di.html>,

[https://www.treccani.it/enciclopedia/sicilia\\_res-51b7c2ab-973b-11e5-8844](https://www.treccani.it/enciclopedia/sicilia_res-51b7c2ab-973b-11e5-8844)

00271042e8d9/. Il significato completo dei termini è stato riportato nella lettera di

obiezione. –

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione

che i servizi richiesti (Servizi di barbiere; Acconciatura di capelli; Servizi di

parrucchiere; servizi di estetisti; Noleggio di macchine e apparecchi per saloni di

bellezza o parrucchieri ecc.) sono resi da o presso una bottega del barbiere situata

nella regione insulare della Sicilia. Pertanto, il segno descrive al tempo stesso il

luogo/il fornitore e l'origine geografica dei servizi.

Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere

distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo

1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale

di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di

un'impresa da quelli  
di altre imprese.

#### II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

#### III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi

in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di

mantenere l'obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

#### IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019024319 è respinta.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente

decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto

all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere

presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,

deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da

tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.